



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI RICERCA

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

“PRIORITA’ DI CONSERVAZIONE DEGLI IMPOLLINATORI NEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO – MONTI DELLA LAGA”

CUP E37B19003270001

TRA

L’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, C.F. 93019650667 e P. I.V.A. 01439320662, con sede in L’Aquila, alla Frazione Assergi, Via del Convento, in persona dell’Avv. Tommaso Navarra nato a Teramo il 12.06.1967 Cod. Fiscale NVRTMS67H12L104L e domiciliato allo scopo presso la sede del Parco in Assergi,

di seguito denominato “Ente Parco”,

E

il Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente (MESVA) dell’Università dell’Aquila con sede a L’Aquila, Piazzale Salvatore Tommasi 1, 67100 Coppito (AQ), C.F. e P.I. IVA 01021630668 in seguito indicato “Dipartimento”, rappresentato dal Prof. Guido Macchiarelli, in qualità di Direttore del Dipartimento

PREMESSO CHE

- il Dipartimento conduce da anni ricerche sulla componente entomologica della penisola italiana ed in particolare sulla fauna dell’Appennino Centrale;
- la collaborazione con l’Ente Parco e il Dipartimento si è già esplicitata in vari precedenti progetti con soddisfazione da entrambe le parti;
- l’Ente Parco ha interesse a incrementare le conoscenze sullo stato di conservazione degli impollinatori presenti nell’area protetta, al fine di sviluppare misure specifiche di protezione a livello locale;
- l’attivazione del presente Accordo di Collaborazione Scientifica si inquadra in quanto previsto dal D.P.R. 382/80 che individua nelle Università il luogo deputato alla ricerca;
- nella Direttiva 2018 del Ministero dell’Ambiente, l’apicoltura è considerata “attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema, e dell’agricoltura in generale e finalizzata a garantire l’impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche”;
- la Direttiva 2019 del Ministero dell’Ambiente agli Enti Parco Nazionali per l’indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Comunicazione UE per la tutela degli impollinatori, in coerenza con le priorità in essa indicate;
- la Direttiva 2019 del Ministero dell’Ambiente – Impollinatori, dando coerente seguito alle azioni di sistema già individuate con la Direttiva 2018, si pone come obiettivo prioritario un’azione di sistema che contribuisca ad affrontare le implicazioni



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



- ambientali, economiche e sociali del declino degli insetti impollinatori, riconoscendone il ruolo insostituibile per gli equilibri ecosistemici, ivi compreso il ruolo svolto dalle api domestiche e dall'attività apistica;
- per il raggiungimento di quanto sopra, il Parco Nazionale ha riscontrato l'utilità e la necessità di convergere verso azioni unitarie, integrate, sinergiche ed efficaci nell'ambito della Direttiva Pronubi del Ministero dell'Ambiente, programmando interventi e azioni connesse, complementari e potenzialmente attivabili rispetto alle progettualità proposte;
 - il Dipartimento MESVA svolge attività di ricerca sui seguenti temi:
 - Faunistica e biogeografia della conservazione degli insetti in aree protette
 - Sviluppo ed applicazione di criteri per l'individuazione di specie di insetti a priorità di conservazione
 - Analisi dei pattern spaziali della biodiversità a fini della conservazione degli insetti a diverse scale geografiche
 - il Provvedimento del Direttore del ___n ___ con il quale si approva il presente Accordo;
 - la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Biologia, assunta il _____;

Premesso quanto sopra si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

Il contenuto delle premesse costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto

L'Ente Parco, come sopra rappresentato, contribuisce al progetto di ricerca sopra menzionato condividendo compiti e responsabilità oltre che sostenendo lo stesso con un contributo alla ricerca al Dipartimento di Biologia, a rimborso delle spese che sosterrà per la realizzazione del progetto di ricerca relativo "Priorità di conservazione degli impollinatori nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga".

I dettagli dell'attività sono descritti nell'allegato tecnico. Nel corso dello svolgimento del lavoro, in relazione all'evoluzione dello stesso, potranno essere concordati tra i responsabili scientifici dell'accordo, aggiornamenti alla pianificazione di dettagli delle attività, sempre nei limiti del programma di ricerca.

Le suddette attività sono da attuarsi secondo gli interventi specificati nell'elaborato tecnico predisposto dal Dipartimento MESVA e facente parte integrante del presente atto.

Il Dipartimento MESVA svilupperà i seguenti documenti riportanti le attività svolte:

- una relazione preliminare nella quale si descrive la metodologia e la bibliografia, e che verrà trasmessa entro 1 mese dalla firma del presente atto,
- una relazione finale al termine delle attività riportante le azioni svolte e i risultati ottenuti nonché le conclusioni con indicazioni di tipo gestionale, la bibliografia. Si



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



prevede a questo livello anche la consegna dei seguenti prodotti informatici: Mappe GIS dei punti georeferenziati di censimento delle specie target nel Parco; Tabelle di associazione delle specie alle unità ambientali; una lista rossa locale, in cui a ciascuna specie verrà categorizzata in termini di importanza conservazionistica.

Art. 3 Durata

La presente convenzione ha decorrenza dalla data della stipula e dovrà concludersi comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2021, salvo eventuali proroghe concordate tra le parti e/o subordinate alla individuazione di ulteriori fonti di finanziamento.

Art. 4 Personale individuato e modalità di svolgimento dell'incarico

In fase di attuazione del progetto oggetto della presente scrittura, l'Ente Parco contribuirà tramite i propri tecnici. Responsabile delle attività è il Dott. Giorgio Davini che disporrà dei mezzi dell'Ente Parco.

Il Dipartimento MESVA, come da progetto, contribuirà tramite il personale docente, le strutture del proprio Laboratorio di Ecologia e attraverso il coinvolgimento di dottorandi, assegnisti e studenti in attività di stage e tirocinio. Responsabile delle attività è il Prof. Simone Fattorini che disporrà dei mezzi del Dipartimento.

In relazione al pieno sviluppo della ricerca le parti avranno i seguenti compiti:

Dipartimento MESVA:

- messa a disposizione per lo svolgimento del progetto, compatibilmente agli altri impegni istituzionali, di almeno n. 2 persone per la progettazione e per la ricerca sulla conservazione dei lepidotteri diurni ed apoidei attraverso: i) l'identificazione di una serie di transetti in diversi settori all'interno del Parco per il censimento di lepidotteri diurni e apoidei; ii) l'utilizzo di tecniche GIS per la costruzione di modelli di distribuzione spaziale delle specie al fine di valutare la loro rarità geografica all'interno del Parco; iii) la definizione delle relazioni specie-habitat per la loro caratterizzazione in termini di specializzazione ecologica; iv) il calcolo di misure di vulnerabilità delle specie censite in base alla consistenza delle popolazioni e alla specializzazione ecologica; v) la costruzione di un indice di vulnerabilità per l'individuazione delle specie di maggiore interesse conservazionistico. Nel progetto saranno coinvolti anche borsisti, dottorandi e laureandi del Dipartimento;
- uso e fruizione di locali, laboratori e mezzi del Dipartimento per l'esecuzione della ricerca;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



Ente Parco:

- messa a disposizione dei dati conoscitivi per l'esecuzione di quanto previsto dalle attività svolta nell'ambito della Direttiva Biodiversità 2019 e specificatamente quelli ottenuti nell'ambito del Raggruppamento Appenninico;
- collaborazione fattiva ed attiva per l'esecuzione delle attività e collaborazione tecnica e scientifica con gli operatori del Dipartimento;
- messa a disposizione (dove disponibili) di eventuali locali di foresteria, previa consultazione da effettuarsi di volta in volta per la verifica della disponibilità.

Art. 5 Divulgazione dei risultati delle ricerche

I dati scaturiti dalle ricerche effettuate ai sensi della presente Convenzione sono di proprietà di entrambe le parti che potranno utilizzarli per le pubblicazioni scientifiche eventualmente realizzate dandone preventiva comunicazione all'altra parte e previo reciproco accordo nonché condividerne le rispettive pubblicazioni. L'Ente Parco potrà altresì procedere a divulgare i risultati e a darne il necessario risalto negli ambiti previsti dalla Direttiva 2019 del Ministero dell'Ambiente agli Enti Parco Nazionali per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità, anche in ambiti non scientifici e in modo da non inficiare il valore di eventuali successive pubblicazioni scientifiche.

Nelle pubblicazioni di qualsiasi genere e livello relative ai risultati del presente studio, la parte che pubblica o divulga è obbligata a citare le altre (in una forma che verrà di volta in volta concordata dalle parti a seconda delle circostanze).

Art. 6 - Riservatezza

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

Art. 7 - Entità del contributo alla ricerca e modalità di pagamento

Per lo svolgimento delle azioni di ricerca previste dall'Art. 2 della presente Convenzione, l'Ente Parco parteciperà alla ricerca con un contributo al Dipartimento MESVA pari a 29.000,00 (ventinovemila/00) che si configura come contributo alla ricerca e rimborso spese, fuori campo applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto dello svolgimento di attività commerciale (artt. 1 e 4, comma 4 del Dpr n. 633/72) in quanto attività istituzionale.

Il versamento della predetta somma sarà effettuato dall'Ente Parco al Dipartimento MESVA dietro presentazione di note di addebito, contenenti gli estremi per effettuare il versamento e previa verifica dei prodotti consegnati con le seguenti modalità:

- € 14.500,00 a 1 mese dalla firma del presente Accordo, previa presentazione della relazione preliminare (cifra necessaria a istituire un assegno di ricerca).
- € 14.500,00 al termine Accordo.

Art. 8 - Risoluzione

Ove si verificano gravi o ripetute inadempienze nell'esecuzione delle azioni di cui all'art. 2, ovvero nel caso di non ottemperanza, in tutto o in parte, ad uno o più impegni assunti con la presente convenzione, le parti hanno facoltà, previa comunicazione scritta, di risolvere anticipatamente il contratto e di non dare corso, in tutto o in parte, al pagamento del contributo previsto con le modalità di cui all'Art. 8.

L'Ente Parco si riserva, altresì, di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta, nel caso di pubblico interesse o di mutate oggettive condizioni che possano ostacolare il proseguimento delle attività.

Art. 9 - Responsabilità per eventuali danni

L'Ente Parco è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa accadere al personale dell'Università, nel corso dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 2.

Il Dipartimento esonera comunque, e tiene indenne l'Ente Parco da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad esso derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione da parte del proprio personale dipendente e/o ad esso equiparato.

L'Ente Parco esonera comunque e tiene indenne l'Università da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad esso derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione da parte del proprio personale dipendente e/o ad esso equiparato.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



Art. 10 Trattamento dei dati personali

Ciascuna delle parti contraenti autorizza l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati ai fini dell'attuazione della presente convenzione ed autorizza altresì il rispettivo trattamento, anche con modalità informatizzate, per i fini stabiliti dalla legge, comprese le comunicazioni necessarie in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi inerenti alla presente convenzione, ovvero le stesse rendano più agevole la gestione degli atti.

Le parti prendono atto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 "Codice Privacy" s.m.i..

Art. 11 Foro

In caso di interruzione delle attività di indagini imputabili al Dipartimento allo stesso sarà riconosciuta una somma adeguata alle attività svolte adeguatamente documentate dallo stesso e sottoposte ad accurata valutazione da parte del Parco.

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti per l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione è competente il foro di L'Aquila.

Art. 11- Imposte e Tasse

Il presente atto è esente da tasse e imposte in base all'art.14 comma 8 della L. del 14/05/2005, n.80.

Art. 12 - Accettazione dell'Accordo

Il presente atto è composto da 15 pagine compreso l'allegato tecnico, letto, confermato, approvato e sottoscritto dalle parti interessate, le quali riconoscono il contenuto pienamente conforme a loro volontà, è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.15 della L. 241/1990 e 21 del D.Lgs. 82/2005*.

Art. 13 Disposizioni finali

Per quanto non previsto e disciplinato nella presente convenzione le parti contraenti fanno espresso riferimento alle normative europee e nazionali, in quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto

Data

Per il Dipartimento MESVA

Prof. Guido MACCHIARELLI _____

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Avv. Tommaso NAVARRA _____